



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 - P. I.V.A. 00111010831 - Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA

Ordinanza n. 58 del 15.09.17

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di San Fratello riscontrava, e riscontra, una consistente carenza di acqua, scaturita, poi, in una grave emergenza idrica causata dalla insufficiente portata dell'acquedotto comunale;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge n. 343 del 7 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 176 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO NECESSARIO per il Sindaco di San Fratello, determinarsi dapprima nel senso di invocare un intervento della competente Prefettura di Messina e del Corpo delle Foreste, inviando a questi ultimi apposita richiesta di approvvigionamento idrico a mezzo di nota prot. n. 6585 del 3 agosto 2017;

DATO ATTO che l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste riscontrava alla predetta richiesta con nota prot. n. 91785 del 3 agosto 2017 offrendo, alla luce delle evidenti esigenze, momentanea fornitura idrica e che *"l'automezzo destinato al servizio, in dotazione al Distaccamento F.le di San Fratello, eroga acqua non potabile ed il servizio stesso potrà essere sospeso in qualsiasi momento"*;

VISTI gli artt. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 e 176 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione ai quali l'Ufficio Tecnico Comunale disponeva gli adempimenti di cui agli interventi di somma urgenza nell'acquedotto esterno, all'uopo redigendo apposito verbale e individuando direttamente i professionisti e l'operatore economico iscritto nell'apposito elenco/albo istituito presso la Casa Comunale;

VISTI gli artt. 31 e 36, co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 che, alla luce dell'importo dei lavori risultante al di sotto della soglia degli Euro 40.000,00, consentivano che l'incarico di studio esecutivo e cantierizzazione dell'intervento e direzione dei lavori potesse essere assegnato direttamente all'Ing. Cristian Bonetti, nella qualità di Amministratore e Direttore Tecnico della Società "AKWA Engineering" s.r.l.;

VISTO il decreto legge n. 343/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401/2001, in materia di *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"*;

VISTE le autorizzazioni del Comando del Corpo Forestale prot. n. 90618 dell'1 agosto 2017 e dell'Ente Parco dei Nebrodi prot. n. 41 dell'8 agosto 2017;

RITENUTO NECESSARIO, per il Comune di San Fratello, adottare ulteriori misure connotate dal carattere di stabilità, così disponendo - giusta ordinanza sindacale n. 48 dell'8 agosto 2017 - la *"occupazione temporanea*

di porzioni di terreno per i lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e rifacimento del tratto di acquedotto 'Occhio - San Vito'";

ATTESO che si rendeva necessario ricorrere alla procedura dell'occupazione d'urgenza, in ossequio all'art. 835 del Codice Civile, all'art. 7 dell'allegato E della Legge n. 2259/1865 e all'art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, individuando le aree da occupare nelle particelle n. 75, 54, 56, 70 e 69 del foglio n. 48; nelle particelle n. 9, 17, 28, 29 e 30 del foglio n. 51; nelle particelle n. 2, 12 e 34 del foglio n. 52; nelle particelle n. 17, 18, 19, 58 del foglio n. 55, ed infine delle particelle n. 18, 19 e 20;

PRESO ATTO che, nell'Aggiornamento circa l'avanzamento dello stato dei lavori recante prot. n. 7342 dell'1 settembre 2017, l'Ing. Cristian Bonetti evidenziava al Comune di San Fratello nonché al R.U.P. (Ing. Giuseppe Contiguglia) la problematica dell'accesso con riferimento alla particella n. 58 del foglio n. 55, e le particelle n. 18, 19 e 20 del foglio n. 57;

RITENUTO NECESSARIO, per il Responsabile del Procedimento, procedere alla notificazione in mani proprie della nota prot. n. 7343 dell'1 settembre 2017 (relazione di notifica n. 1381 dell'1 settembre 2017) alla Sig.ra Maria Bosco, nata a San Fratello (Me) il 3 settembre 1933, invitandola a sgomberare la zona di pertinenza e ad ammettere al contraddittorio *"anche il fittavolo, il mezzadro, il colono o il partecipante"*;

VISTO la copia di scrittura privata di compromesso prodotta dal Sig. Benedetto Ferraloro in data 4 settembre 2017, con il quale vantava diritti di possesso nelle particelle n. 13, 14, 15 e 18 di cui al foglio n. 57, di guisa che il R.U.P. intimava lo sgombero anche a quest'ultimo, giusta nota prot. n. 7417 del 4 settembre 2017;

CONDERATA la nota prot. n. 7468 del 6 settembre 2017 del Sig. Ferraloro, a mezzo della quale diffidava il Comune di San Fratello dall'ingresso nel fondo di sua proprietà, richiedendo, inoltre, l'immediato risarcimento dei presunti danni subiti e continuando, di fatto, ad impedire la conclusione degli interventi necessari già prospettati;

VISTA la nota prot. n. 7564 del 7 settembre 2017 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di San Fratello, Sig. Filadelfio Carroccio, ove questi riferiva, tra le altre cose, che *"il sig. Ferrarolo, impediva l'accesso nei luoghi apponendo un catenaccio nel cancello di ingresso e riferendo al sottoscritto ed ai presenti la volontà di impedire l'accesso"*;

VISTO l'art. 650 c.p., a mente del quale *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"*;

RITENUTO

-che l'impossibilità di ultimare i suvisti lavori espone la pubblica sicurezza della popolazione sanfratellana ad alto rischio;

- necessario provvedere immediatamente all'ultimazione dei lavori, accedendo temporaneamente nel terreno in possesso del già intimato Sig. Benedetto Ferrarolo;

VISTO l'art. 21-ter della legge n. 241/90;

VISTO l'art. 378 legge n. 2248/1865, all. F;

VISTO l'art. 823 co. 2 c.c a mente del quale *"Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice"*.

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del DLGS 18 agosto 2000 n° 267

DICHIARA

l'esecutorietà dell'ordinanza sindacale n. 48 dell'8 agosto 2017;

ORDINA

che si proceda, a mezzo della Polizia Municipale e/o Tecnici e maestranze incaricati dal Comune di San Fratello e/o Società "AKWA Engineering" s.r.l., in tempi celeri, ad urgente intervento di accesso presso il terreno in possesso del Sig. Benedetto Ferrarolo, per quanto necessario ai fini dei lavori *de quibus*;

DISPONE

- di notificare la presente ordinanza di esecutorietà al Sig. Benedetto Ferrarolo;
 - di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza alla Sig.ra Maria Bosco, alla Società "AKWA Engineering" s.r.l. e Polizia Municipale);
 - di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Messina;
- l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dei provvedimenti relativi alla notificazione ed esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il Sig.Ing. Contiguglia Giuseppe dell'U.T.C.;

AVVERTE

- i relativi costi necessari ai fini dell'accesso, dovuto alle spese all'uopo sostenuti dall'Amministrazione comunale per l'esercizio dei poteri sostitutivi conseguenti all'inerzia del Sig. Benedetto Ferrarolo, saranno a carico dello stesso;
- che contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso nei modi e nei tempi legalmente previsti.

Dalla Casa Municipale, 15 settembre 2017

IL SINDACO
Dot. Francesco Fulia

